

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

DISEGNO DI LEGGE

N. 36

presentato dalla Giunta regionale,
su proposta dell'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio,
FASOLINO

il 25 luglio 2019

Seconda variazione di bilancio. Disposizioni in materia sanitaria. Modifiche alla legge regionale 11 gennaio 2018, n. 1 (Legge di stabilità 2018) e alla legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48 (Legge di stabilità 2019)

RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Articolo 1

Comma 1 - La norma consente di assicurare, a regime, la copertura finanziaria per l'attuazione degli accordi integrativi regionali della medicina generale, dell'emergenza sanitaria territoriale, della continuità assistenziale e della pediatria di libera scelta, nell'ottica del potenziamento della rete territoriale. La copertura finanziaria può essere assicurata con quota parte delle risorse stanziata dalla legge n. 48 del 2018 a favore della contrattazione integrativa del personale del comparto. La norma, infatti, è stata oggetto di impugnativa da parte del Governo nazionale dell'articolo 8, comma 31, in quanto considerata in contrasto con l'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017.

Comma 2 - Sono previsti ulteriori 300.000 euro per la fornitura straordinaria di prestazioni di assistenza integrativa extra-LEA a favore di pazienti affetti da patologie irreversibili che non fruiscono del sistema delle cure domiciliari integrate, per un totale di 800.000 euro per l'anno 2019.

Comma 3 - La norma si rende necessaria al fine di assicurare, a regime la possibilità di incremento delle ore di specialistica ambulatoriale nelle diverse branche ai fini dello smaltimento delle liste d'attesa e per il potenziamento della rete territoriale.

Comma 4 - La riformulazione della norma si rende necessaria in seguito all'impugnativa da parte del Governo nazionale dell'articolo 8, comma 31, in quanto considerato in contrasto con l'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017. Pertanto, al fine di non immobilizzare le risorse stanziata e rese disponibili e di assicurare interventi integrati ed efficaci finalizzati all'abbattimento

delle liste d'attesa, si è ritenuto di modificare le leve di intervento in coerenza con il succitato articolo 23, comma 2 anche avallandosi di personale convenzionato con un approccio multidisciplinare. La norma in questione ha inoltre la finalità di assicurare annualmente un congruo apporto di risorse alla medicina specialistica ambulatoriale, coerentemente con la spesa storica annualmente sostenuta e con le esigenze di potenziamento dell'assistenza sanitaria territoriale volto all'abbattimento delle liste d'attesa. Infine, si destinano ulteriori risorse per garantire il funzionamento in equilibrio dell'AOU di Sassari, sede del DEA di II livello del nord Sardegna.

Comma 5 - La riformulazione della norma consente l'accREDITAMENTO dei corsi universitari nelle branche sanitarie a favore sia dell'Università degli studi di Sassari che dell'Università degli studi di Cagliari, caratterizzate da analoghe criticità.

Comma 6 - La norma si rende necessaria in quanto il comma 48 dell'articolo 8 della legge regionale n. 48 del 2018 prevede un incremento del budget delle associazioni onlus e cooperative sociali convenzionate con il Servizio emergenza-urgenza 118 una tantum. Tale soluzione è inapplicabile in quanto l'utile d'esercizio delle Aziende del servizio sanitario regionale costituisce un'eccezione e non una regola e, pertanto, non sussisterebbe la copertura finanziaria necessaria a garantire a regime il finanziamento della spesa in questione che non è contrattualizzabile solo per l'anno in corso. Inoltre, l'utile dell'ATS non vincolato dal succitato comma 48 deriva integralmente dal mancato completamento del piano delle assunzioni relativo all'anno 2018. Le assunzioni programmate, indispensabili per garantire i livelli essenziali di assistenza sia nei presidi centrali che in quelli periferici, devono essere comunque assicurate nell'anno 2019 e nei successivi. Ciò posto, in assenza della norma proposta, si verificherebbe il paradosso che verrebbe aumentato, solo nell'anno in corso e per il periodo intercorrente tra l'approvazione dei bilanci e il 31 dicembre 2019 il budget delle associazioni di volontariato ma verrebbe gravemente compromessa la funzionalità delle Aziende sanitarie pubbliche.

Comma 7 - La norma definisce un iter comune per le Università degli studi di Cagliari e di Sassari, finalizzato all'inquadramento delle docenze in un percorso codificato e garantire conseguentemente l'accREDITAMENTO dei percorsi formativi.

Comma 8 - La norma si rende necessaria al fine di assicurare l'avvio di un percorso formativo in materia di accREDITAMENTO istituzionale da organizzare in capo all'ATS che dispone delle necessarie infrastrutture per la pianificazione e l'attuazione dell'attività, mediante l'utilizzo di risorse già disponibili, a suo tempo individuata per la relativa implementazione ma non provvista delle risorse necessarie ad attivarla e gestirla.

Comma 9 - La norma si rende necessaria al fine dello svolgimento del servizio temporaneo di assistenza medica sull'Isola dell'Asinara per il rimborso delle spese di trasporto e vitto.

Articolo 2 - Indica la copertura finanziaria e le relative variazioni di bilancio in termini di competenza.

Articolo 3 - Dispone l'entrata in vigore della legge.

TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1

Disposizioni in materia sanitaria. Modifiche all'articolo 7 della legge regionale n. 1 del 2018 e all'articolo 8 della legge regionale n. 48 del 2018

1. Al comma 16 dell'articolo 7 della legge regionale 11 gennaio 2018, n. 1 (Legge di stabilità 2018), e successive modifiche ed integrazioni, l'importo di euro "29.867.000" è sostituito dal seguente: "31.517.000" (missione 13 - programma 03 - titolo 1 - capitolo SC05.6002).

2. Al comma 2, dell'articolo 8 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48 (Legge di stabilità 2019), l'importo di euro "500.000" è sostituito dal seguente: "800.000" (missione 13 - programma 02 - titolo 1 - capitolo SC08.6543).

3. Al comma 8 dell'articolo 8 della legge regionale n. 48 del 2018, l'importo di euro "2.324.000" è sostituito dal seguente: "3.174.000" (missione 13 - programma 03 - titolo 1 - capitolo SC05.6003).

4. Il comma 31 dell'articolo 8 della legge regionale n. 48 del 2018, è sostituito dal seguente:

"31. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, la spesa di euro 3.500.000 (missione 13 - programma 02 - titolo 1) al fine di garantire, al personale del servizio sanitario regionale, l'erogazione di prestazioni aggiuntive in conformità con l'articolo 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), da destinare in maniera prioritaria quale incentivo per lo smaltimento delle liste d'attesa. Le risorse disponibili presso l'Azienda per la tutela della salute (ATS), in seguito a trasferimenti effettuati dai capitoli SC02.1101, SC02.1147, SC02.1148, SC02.1149, SC02.1151, SC02.1152, SC02.1160,

SC02.1161, SC02.5027, SC02.5028, SC02.5029, SC02.5030, SC05.0116, SC05.6005, SC05.6022, per le quali si siano realizzate economie di spesa nell'anno precedente a quello di riferimento sono destinate, per le annualità 2019, 2020 e 2021, all'integrazione delle risorse del capitolo SC05.6003 al fine di incentivare lo smaltimento delle liste d'attesa; la Giunta regionale ripartisce tali risorse tra le aziende. Entro il 31 gennaio di ciascun anno l'ATS procede alla rendicontazione delle somme trasferite dall'assessorato regionale competente in materia di sanità dai capitoli di cui al presente comma e, verificata la sussistenza di eventuali economie, le riversa nei successivi trenta giorni nelle casse della Regione (missione 13 - programma 02 - titolo 1 - capitolo SC08.7798).".

5. Il comma 32 dell'articolo 8 della legge regionale n. 48 del 2018, è sostituito dal seguente:

"32. A valere sulle risorse in conto della missione 13 - programma 01 - titolo 1 è autorizzata la spesa di euro 1.000.000 annui, per gli anni dal 2019 al 2033, destinata a finanziare il reclutamento di professori di ruolo dei corsi di laurea e delle scuole di specializzazione delle facoltà di medicina e chirurgia delle Università degli studi di Cagliari e Sassari soggetti ad accreditamento sulla base del possesso dei requisiti minimi previsti, rispettivamente, dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 12 dicembre 2016, n. 987 (Autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio) e dal decreto interministeriale Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Ministro della salute 13 giugno 2017 (Standard, requisiti e indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria). Il finanziamento è erogato, quanto a euro 500.000 per ciascuna delle due Università, per quindici anni, previa stipula di apposite convenzioni tra l'Assessore regionale competente in materia di sanità e i rispettivi rettori, stipulate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario) e dell'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49 (Disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la

valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei), in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge n. 240 del 2010 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5 del medesimo articolo 5 comma 1, della legge n. 240 del 2010, e a cui è demandata l'individuazione delle effettive esigenze e dei conseguenti settori scientifico- disciplinari da ricoprire."

6. Al comma 48 dell'articolo 8 della legge regionale n. 48 del 2018, il secondo periodo è soppresso.

7. Una quota annua del fondo unico previsto dalla legge regionale 8 luglio 1996, n. 26 (Norme sui rapporti tra la Regione e le Università della Sardegna), pari a un massimo di euro 400.000, è destinata al finanziamento delle docenze dei corsi di laurea in professioni sanitarie (missione 04 - programma 04 - titolo 1 - capitolo SC02.0171).

8. Le somme trasferite all'Azienda ospedaliera universitaria di Sassari dal capitolo SC05.0109 sono riversate, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nelle casse della Regione che, nei successivi trenta giorni, li assegna all'ATS per l'attivazione di un percorso formativo in materia di accreditamento istituzionale.

9. A valere sulle risorse di cui alla missione 13 - programma 01 - titolo 1 - capitolo SC05.0001, una quota pari a euro 15.000 annui è destinata all'ATS ed erogata al Corpo italiano di soccorso dell'Ordine di Malta (CiSOM) di Porto Torres quale concorso allo svolgimento del servizio temporaneo di assistenza medica sull'Isola dell'Asinara.

Art. 2

Norma finanziaria

1. Alla copertura finanziaria degli oneri della presente legge, si provvede con le riduzioni e gli utilizzi di spese riportati nell'allegato n. 2, tabella A (Prospetto dimostrativo delle coperture finanziarie) allegata alla presente legge.

2. Nel bilancio di previsione regionale per gli anni 2019-2021 sono introdotte le variazioni in termini di competenza, comprese quelle di cui al comma 1, di cui all'allegato n. 1 (Variazioni delle spese per missioni, programmi e titoli) allegato alla presente legge.

Art. 3

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).

Disegno di legge concernente "Seconda variazione di bilancio. Disposizioni in materia sanitaria. Modifiche alla legge regionale 11 gennaio 2018, n. 1 (Legge di stabilità 2018) e alla legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48 (Legge di stabilità 2019)".

Allegato 1

VARIAZIONE DELLE SPESE TRA MISSIONI, PROGRAMMI E TITOLI

MISSIONI E PROGRAMMI TITOLI		TITOLO	CASSA	VARIAZIONE 2019	VARIAZIONE 2020	VARIAZIONE 2021
	Disavanzo di amministrazione					
01	MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
01	Organi istituzionali	1				
02	Segreteria generale					
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1				
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2				
06	Ufficio tecnico					
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2				
08	Statistica e sistemi informativi					
08	Statistica e sistemi informativi					
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali					
10	Risorse umane	1				
11	Altri servizi generali	1		-2.300.000,00	-2.300.000,00	-2.300.000,00
12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)	1				
12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)					
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		0,00	-2.300.000,00	-2.300.000,00	-2.300.000,00
02	MISSIONE 2 - Giustizia					
01	Uffici giudiziari					
02	Casa circondariale e altri servizi					
03	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)					
	TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia		0,00	0,00	0,00	0,00
03	MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza					
01	Polizia locale e amministrativa					
02	Sistema integrato di sicurezza urbana					
03	Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza (solo per le Regioni)					
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza		0,00	0,00	0,00	0,00

Disegno di legge concernente "Seconda variazione di bilancio. Disposizioni in materia sanitaria. Modifiche alla legge regionale 11 gennaio 2018, n. 1 (Legge di stabilità 2018) e alla legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48 (Legge di stabilità 2019)".

Allegato 1

VARIAZIONE DELLE SPESE TRA MISSIONI, PROGRAMMI E TITOLI

MISSIONI E PROGRAMMI TITOLI		TITOLO	CASSA	VARIAZIONE 2019	VARIAZIONE 2020	VARIAZIONE 2021
	Disavanzo di amministrazione					
04	MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio					
01	Istruzione prescolastica					
02	Altri ordini di istruzione non universitaria ¹⁾					
03	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)					
04	Istruzione universitaria					
04	Istruzione universitaria					
05	Istruzione tecnica superiore					
06	Servizi ausiliari all'istruzione					
06	Servizi ausiliari all'istruzione					
4	Diritto allo studio					
08	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)					
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio		0,00		0,00	0,00
05	MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali¹⁾					
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico.	2				
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico.	2				
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1				
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2				
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2				
03	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali (solo per le Regioni) ¹⁾					
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,00	0,00	0,00	0,00
06	MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
01	Sport e tempo libero	1				
02	Giovani					
03	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)					
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,00	0,00	0,00	0,00
07	MISSIONE 7 - Turismo					
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	1				
02	Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)					
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo		0,00	0,00	0,00	0,00
08	MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
01	Urbanistica assetto del territorio	1				
01	Urbanistica assetto del territorio	2				
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2				

Disegno di legge concernente "Seconda variazione di bilancio. Disposizioni in materia sanitaria. Modifiche alla legge regionale 11 gennaio 2018, n. 1 (Legge di stabilità 2018) e alla legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48 (Legge di stabilità 2019)".

Allegato 1

VARIAZIONE DELLE SPESE TRA MISSIONI, PROGRAMMI E TITOLI

MISSIONI E PROGRAMMI TITOLI		TITOLO	CASSA	VARIAZIONE 2019	VARIAZIONE 2020	VARIAZIONE 2021
	Disavanzo di amministrazione					
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					
03	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	2				
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,00	0,00	0,00	0,00
09	MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
01	Difesa del suolo	2				
01	Difesa del suolo					
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
03	Rifiuti					
04	Servizio idrico integrato	2				
04	Servizio idrico integrato					
05	Area protetta, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	2				
05	Area protetta, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione					
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche					
07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni					
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento					
09	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni) ¹⁾	2				
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		0,00	0,00	0,00	0,00
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità					
01	Trasporto ferroviario					
02	Trasporto pubblico locale	1				
02	Trasporto pubblico locale	2				
03	Trasporto per vie d'acqua	2				
04	Altre modalità di trasporto	1				
05	Viabilità e infrastrutture stradali	2				
05	Viabilità e infrastrutture stradali					
06	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)					
06	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)					
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità		0,00	0,00	0,00	0,00
11	MISSIONE 11 - Soccorso civile					
01	Sistema di protezione civile	1				
01	Sistema di protezione civile					
02	Interventi a seguito di calamità naturali					
03	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)					

Disegno di legge concernente "Seconda variazione di bilancio. Disposizioni in materia sanitaria. Modifiche alla legge regionale 11 gennaio 2018, n. 1 (Legge di stabilità 2018) e alla legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48 (Legge di stabilità 2019)".

Allegato 1

VARIAZIONE DELLE SPESE TRA MISSIONI, PROGRAMMI E TITOLI

MISSIONI E PROGRAMMI TITOLI		TITOLO	CASSA	VARIAZIONE 2019	VARIAZIONE 2020	VARIAZIONE 2021
Disavanzo di amministrazione						
TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile			0,00	0,00	0,00	0,00
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
02	Interventi per la disabilità					
03	Interventi per gli anziani					
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					
05	Interventi per le famiglie	1				
06	Interventi per il diritto alla casa					
07	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali					
07	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali					
08	Cooperazione e associazionismo					
09	Servizio necroscopico e cimiteriale					
10	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)					
10	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)					
TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			0,00	0,00	0,00	0,00
13	MISSIONE 13 - Tutela della salute					
01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia del LEA	1		3.700.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori al LEA	1		-1.800.000,00	-2.200.000,00	-2.200.000,00
	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente			2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
03	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi progressi			0,00		
04	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	2				
06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN					
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	1		-1.450.000,00	-500.000,00	-240.000,00
08	Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)			0,00		
TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute			0,00	2.950.000,00	2.800.000,00	3.060.000,00

Disegno di legge concernente "Seconda variazione di bilancio. Disposizioni in materia sanitaria. Modifiche alla legge regionale 11 gennaio 2018, n. 1 (Legge di stabilità 2018) e alla legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48 (Legge di stabilità 2019)".

Allegato 1

VARIAZIONE DELLE SPESE TRA MISSIONI, PROGRAMMI E TITOLI

MISSIONI E PROGRAMMI TITOLI		TITOLO	CASSA	VARIAZIONE 2019	VARIAZIONE 2020	VARIAZIONE 2021
	Disavanzo di amministrazione					
14	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività					
01	Industria, PMI e Artigianato	2				
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					
03	Ricerca e Innovazione					
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità					
05	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)					
05	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)					
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività		0,00	0,00	0,00	0,00
15	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale					
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro					
02	Formazione professionale					
03	Sostegno all'occupazione	1		-400.000,00		
04	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)					
	TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,00	-400.000,00	0,00	0,00
16	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca					
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	2			-500.000,00	-760.000,00
02	Caccia e pesca					
03	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)					
	TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,00	0,00	-500.000,00	-760.000,00
17	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche					
01	Fonti energetiche	2				
01	Fonti energetiche					
02	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)					
	TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,00	0,00	0,00	0,00

Disegno di legge concernente "Seconda variazione di bilancio. Disposizioni in materia sanitaria. Modifiche alla legge regionale 11 gennaio 2018, n. 1 (Legge di stabilità 2018) e alla legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48 (Legge di stabilità 2019)".

Allegato 1

VARIAZIONE DELLE SPESE TRA MISSIONI, PROGRAMMI E TITOLI

MISSIONI E PROGRAMMI TITOLI		TITOLO	CASSA	VARIAZIONE 2019	VARIAZIONE 2020	VARIAZIONE 2021
	Disavanzo di amministrazione					
18	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali					
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	1				
02	Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali e locali (solo per le Regioni)					
	TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		0,00	0,00	0,00	0,00
19	MISSIONE 19 - Relazioni Internazionali					
01	Relazioni Internazionali e Cooperazione allo sviluppo					
02	Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)					
	TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni Internazionali		0,00	0,00	0,00	0,00
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti					
01	Fondo di riserva	1		-250.000,00		
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità ¹⁾	1				
03	Altri Fondi	1				
03	Altri Fondi	2				
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti		0,00	-250.000,00	0,00	0,00
50	MISSIONE 50 - Debito pubblico					
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1				
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	4				
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico		0,00	0,00	0,00	0,00
60	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie					
01	Restituzione anticipazione di tesoreria ¹⁾					
	TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie		0,00	0,00	0,00	0,00
89	MISSIONE 89 - Servizi per conto terzi¹⁾					
01	Servizi per conto terzi- Partite di giro ¹⁾					
02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale					
	TOTALE MISSIONE 89-Servizi per conto terzi¹⁾		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE		0,00	0,00	0,00	0,00

Disegno di legge concernente "Seconda variazione di bilancio. Disposizioni in materia sanitaria. Modifiche alla legge regionale 11 gennaio 2018, n. 1 (Legge di stabilità 2018) e alla legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48 (Legge di stabilità 2019)".

Allegato n. 2

TABELLA A
PROSPETTO DIMOSTRATIVO DELLE COPERTURE FINANZIARIE

RIFERIMENTO NORMATIVO	QUANTIFICAZIONE SPESA						COPERTURA FINANZIARIA					
	MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CAPITOLO -	CASSA	2019	2020	2021	ANNI SUCCESSIVI	MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CAPITOLO - TIPOLOGIA - CAPITOLO	CASSA		2019	2020	2021
Art. 1, comma 1 (Modifica art. 7, comma 16 Lr 1/2018)	M13-P3-T1 SC05.6002		1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00		M13-P2-T1 SC08.7798	(-)		1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00
Art. 1, comma 2 (Modifica art. 8, comma 2 Lr 48/18)	M13-P2-T1 SC08.6543		300.000,00	300.000,00	300.000,00		M1-P11-T1 SC05.8069	(-)		300.000,00	300.000,00	300.000,00
Art. 1, comma 3 (Modifica art. 8, comma 8 Lr 48/18)	M13-P3-T1 SC05.6003		850.000,00	850.000,00	850.000,00		M13-P2-T1 SC08.7798	(-)		850.000,00	850.000,00	850.000,00
Art. 1, comma 4 (Sostituzione art. 8, comma 31 Lr 48/18)	M13-P2-T1 SC08.7798		3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00		M13-P2-T1 SC08.7798	(*)		3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
Art. 1, comma 5 (Sostituzione art. 8, comma 32 Lr 48/18)	M13-P1-T1 SC05.0001		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		M13-P1-T1 SC05.0001	(*)		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Art. 1, comma 7 (Docenze corsi di laurea in professioni sanitarie)	M4-P4-T1 SC02.0171		400.000,00	400.000,00	400.000,00		M4-P4-T1 SC02.0171	(*)		400.000,00	400.000,00	400.000,00
Art. 1, comma 9 (servizio temporaneo di assistenza medica sull'isola dell'Asinara)	M13-P1-T1 SC05.0001		15.000,00	15.000,00	15.000,00		M13-P1-T1 SC05.0001	(*)		15.000,00	15.000,00	15.000,00
	TOTALE	0,00	4.915.000,00	4.915.000,00	4.915.000,00	0,00	TOTALE		0,00	4.915.000,00	4.915.000,00	4.915.000,00

(*) INVARIANZA FINANZIARIA

(-) RIDUZIONI DI SPESA



**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**Relazione di analisi tecnico normativa (ATN)
del 12 luglio 2019**

Oggetto	Disegno di legge "Seconda variazione di bilancio. Disposizioni in materia sanitaria. Modifiche alla legge regionale 11 gennaio 2018, n. 1 (Legge di stabilità 2018) e alla legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48 (Legge di stabilità 2019)
Proponente	Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, Direzione generale dei servizi finanziari
Testo analizzato dell'11 luglio 2019	

Sottoposizione all'esame preliminare

Lo schema di disegno di legge è stato sottoposto ad esame preliminare, espresso con nota n. 7296 dell'8 luglio 2019.

Parte I – Profili tecnico normativi di diritto interno

1.1 – Incidenza sulla normativa vigente

Lo schema di disegno di legge riguarda la seconda variazione di bilancio, recante disposizioni in materia sanitaria, attraverso la modifica espressa di numerose disposizioni dell'art. 8 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48 (Legge di stabilità 2019) e dell'art. 16 della legge regionale 11 gennaio 2018, n. 1 (Legge di stabilità 2018).

1.2 – Rispetto delle competenze legislative statali e conformità alla Costituzione e allo Statuto speciale (anche alla luce della giurisprudenza nazionale)

Lo schema di disegno di legge rispetta le competenze legislative statali ed è conforme alla Costituzione e allo Statuto speciale.

1.3 – Eventuali giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto

All'art. 1, comma 1 (rinumerato comma 4), è prevista una modifica del comma 31 dell'art. 8 della legge regionale n. 48 del 2018, diretta a superare la questione di legittimità costituzionale posta sulla versione originaria di tale comma.

1.4 – Ulteriori considerazioni



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Nessuna considerazione.

Parte II – Profili tecnico normativi di diritto dell'Unione europea e diritto internazionale

2.1 Rispetto della normativa dell'Unione europea (anche alla luce della giurisprudenza dell'Unione europea)

Lo schema di disegno di legge rispetta la normativa dell'Unione europea.

2.2 – Eventuali giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto

Non sono stati riscontrati giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto di fronte ai giudici europeo.

Parte III – Profili di qualità della normazione e tecnica legislativa

3.1 – Progetti di modifica della stessa materia già in corso di esame in Consiglio regionale

Non sono stati riscontrati progetti di modifica della stessa materia già in corso di esame in Consiglio regionale (fonte: sito internet istituzionale del Consiglio regionale).

3.2 – Correttezza delle definizioni

Lo schema di disegno di legge non contiene definizioni.

3.3 – Correttezza dei riferimenti normativi

I riferimenti normativi contenuti nello schema di disegno di legge in esame sono corretti.

3.4 – Correttezza delle tecniche di modificazione e abrogazione delle disposizioni vigenti, presenza di abrogazioni implicite

Le tecniche di modificazione e abrogazione sono corrette, a parte quanto indicato di seguito

3.5. Ulteriori considerazioni sulla corretta formulazione e stesura del testo normativo sulla base delle regole di tecnica legislativa



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

All'art. 1, comma 4 alla fine del secondo periodo, dopo il punto e virgola, si afferma testualmente che *"la Giunta regionale procede alla ripartizione di tali risorse tra le aziende"*. Non è chiaro se la ripartizione tra "le aziende" sia riferita alle aziende sanitarie di cui all'art. 1, comma 5 della legge regionale 27 luglio 2016, n. 17 (ovverosia: a) l'Azienda per la tutela della salute (ATS); b) l'Azienda ospedaliera "G. Brotzu"; c) l'Azienda ospedaliero-universitaria di Cagliari; d) l'Azienda ospedaliero-universitaria di Sassari; e) l'Azienda regionale dell'emergenza e urgenza della Sardegna (AREUS).), oppure alle sole sottostrutture dell'ATS.

Si suggerisce di precisare quali siano le aziende alle quali si sta facendo riferimento, al fine di evitare problematiche interpretative in fase applicativa.

Si fa presente che nella *relazione illustrativa*, la numerazione dei commi non corrisponde a quella dell'articolato, a seguito della modifica dell'ordine dei commi di quest'ultimo. È pertanto necessario riordinare i commi anche nella relazione.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Testo alternativo (In grassetto le modifiche, sottolineate le parti da rivedere, barrate le parti da sopprimere)

Disegno di legge concernente: " Seconda variazione di bilancio. Disposizioni in materia sanitaria. Modifiche alla legge regionale 11 gennaio 2018, n. 1 (Legge di stabilità 2018) e alla legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48 (Legge di stabilità 2019)".

Art. 1

Disposizioni in materia sanitaria. Modifiche all'articolo 7 della legge regionale n. 1 del 2018 e all'articolo 8 della legge regionale n. 48 del 2018

1. Al comma 16 dell'articolo 7 della legge regionale 11 gennaio 2018, n. 1 (Legge di stabilità 2018) e successive modifiche ed integrazioni, l'importo di euro "29.867.000" è sostituito dal seguente: "31.517.000" (missione 13, programma 03, titolo 1, capitolo SC05.6002).
2. Al comma 2, dell'articolo 8 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48 (Legge di stabilità 2019), l'importo di euro "500.000" è sostituito dal seguente: "800.000" (missione 13, programma 02, titolo 1, capitolo SC08.6543).
3. Al comma 8 dell'articolo 8 della legge regionale n. 48 del 2018, l'importo di euro "2.324.000" è sostituito dal seguente: "3.174.000" (missione 13, programma 03, titolo 1, capitolo SC05.6003).
4. Il comma 31 dell'articolo 8 della legge regionale n. 48 del 2018, è sostituito dal seguente:

"31. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, la spesa di euro 3.500.000 (missione 13, programma 02 - titolo 1) al fine di garantire, al personale del servizio sanitario regionale, l'erogazione di prestazioni aggiuntive in conformità con l'articolo 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), da destinare in maniera



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

prioritaria quale incentivo per lo smaltimento delle liste d'attesa. Le risorse disponibili presso l'Azienda per la tutela della salute (ATS), in seguito a trasferimenti effettuati dai capitoli SC02.1101, SC02.1147, SC02.1148, SC02.1149, SC02.1151, SC02.1152, SC02.1160, SC02.1161, SC02.5027, SC02.5028, SC02.5029, SC02.5030, SC05.0116, SC05.6005, SC05.6022, per le quali si siano realizzate economie di spesa nell'anno precedente a quello di riferimento sono destinate, per le annualità 2019, 2020 e 2021, all'integrazione delle risorse del capitolo SC05.6003 al fine di incentivare lo smaltimento delle liste d'attesa; la Giunta regionale ripartisce tali risorse tra le aziende. Entro il 31 gennaio di ciascun anno l'ATS procede alla rendicontazione delle somme trasferite dall'assessorato regionale competente in materia di sanità dai capitoli di cui al presente comma e, verificata la sussistenza di eventuali economie, le riversa nei successivi trenta giorni nelle casse della Regione (missione 13, programma 02, titolo 1, capitolo SC08.7798).".

5. Il comma 32 dell'articolo 8 della legge regionale n. 48 del 2018, è sostituito dal seguente:

"32. A valere sulle risorse in conto della missione 13 - programma 01 - titolo 1 è autorizzata la spesa di euro 1.000.000 annui, per gli anni dal 2019 al 2033,, destinata a finanziare il reclutamento di professori di ruolo dei corsi di laurea e delle scuole di specializzazione delle facoltà di medicina e chirurgia delle Università degli studi di Cagliari e Sassari soggetti ad accreditamento sulla base del possesso dei requisiti minimi previsti, rispettivamente, dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 12 dicembre 2016, n. 987 (Autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio) e dai decreto interministeriale Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Ministro della salute 13 giugno 2017 (Standard, requisiti e indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria). Il finanziamento è erogato, quanto a euro 500.000 per ciascuna delle due Università, per quindici anni, previa stipula di apposite convenzioni tra l'Assessore regionale competente in materia di sanità e i rispettivi rettori, stipulate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario) e dell'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49 (Disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei), in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge n. 240 del 2010 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

comma 5 del medesimo articolo 5 comma 1, della legge n. 240 del 2010, e a cui è demandata l'individuazione delle effettive esigenze e dei conseguenti settori scientifico-disciplinari da ricoprire.".

6. Al comma 48 dell'articolo 8 della legge regionale n. 48 del 2018, il secondo periodo è soppresso.
7. Una quota annua del fondo unico previsto dalla legge regionale 8 luglio 1996, n. 26 (Norme sui rapporti tra la Regione e le Università della Sardegna), pari a un massimo di euro 400.000, è destinata al finanziamento delle docenze dei corsi di laurea in professioni sanitarie (missione 04, programma 04, titolo 1, SC02.0171).
8. Le somme trasferite all'Azienda ospedaliera universitaria di Sassari dal capitolo SC05.0109 sono riversate, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nelle casse della Regione che, nei successivi trenta giorni, li assegna all'ATS per l'attivazione di un percorso formativo in materia di accreditamento istituzionale.
9. A valere sulle risorse di cui alla missione 13, programma 1, titolo 1 (SC05.0001), una quota pari a euro 15.000 annui è destinata all'ATS ed erogata al Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta (CISOM) di Porto Torres quale concorso allo svolgimento del servizio temporaneo di assistenza medica sull'isola dell'Asinara.

Art. 2

Norma finanziaria

1. Alla copertura finanziaria degli oneri della presente legge, si provvede con le riduzioni e gli utilizzi di spese riportati nell'allegato n. 2, tabella A (Prospetto dimostrativo delle coperture finanziarie) allegata alla presente legge.



**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

2. Nel bilancio di previsione regionale per gli anni 2019-2021 sono introdotte le variazioni in termini di competenza, comprese quelle di cui al comma 1, di cui all'allegato n. 1 (Variazioni delle spese per missioni, programmi e titoli) annesso alla presente legge.

Art. 3

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).

Allegati alla legge

1. **Allegato n. 1 – Variazioni delle Spese per Missioni, Programmi e Titoli**
2. **Allegato n. 2 – Tabella A - Prospetto dimostrativo delle coperture finanziarie**

(Si omette il testo degli allegati)

**Il Direttore Generale
Avv. Alessandra Camba**



**Documento firmato da:
CAMBA ALESSANDRA
12.07.2019 10:10:06 UTC**

**La Direttrice del Servizio
Angela Pisano**

Firmato digitalmente da: PISANO ANGELA
Data: 12/07/2019 11:05:35